

l'assicuratrice italiana danni

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE **Edizione 03- 2010** **PACCHETTO **PRESTIGE****

Nota informativa al Contraente	3
Definizioni	3
Condizioni Generali di Assicurazione	3
Garanzia Incendio e Furto	5
Condizioni particolari Incendio e Furto	6
Garanzie Complementari	6
Garanzia Cristalli	6
Garanzia Eventi naturali	6
Garanzia Eventi Socio Politici	7
Garanzia Tutela legale	7
Garanzia Infortuni del Conducente	8
Garanzia Assistenza	9

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (Decreto legislativo 7 Settembre 2005).

La presente nota non ha valore contrattuale ed è redatta in lingua italiana.

Informazioni relative alla Società

- **Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Società assicuratrice):** L'Assicuratrice Italiana Danni S.p.A.
- **Sede legale:** Corso Italia 23 – 20122 Milano (Italia).
- **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni:** la Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 7/2/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17/2/1990.

Informazioni relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

- **L'Assicuratrice Italiana Danni S.p.A. – Servizio Clienti** – Corso Italia 23 – 20122 Milano (Italia)
- **Numero verde: 800-183381**
Fax: 02 7216 9292
E-mail: info@allianz.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto

Ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile, i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Se il fatto è qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.

Si richiama l'attenzione del cliente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Le Parti concordemente attribuiscono ai seguenti termini presenti nel testo contrattuale il significato a fianco riportato:

Accessori ed optional: le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonici, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili - fornite e installate, contestualmente all'acquisto, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice.

Apparecchi audio-fono-visivi: radio, lettori compact disc, mangianastri, televisori, registratori integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefonici e/o telefoni cellulari.

Assicurato: Il proprietario del veicolo a cui è stato erogato un finanziamento Volkswagen Bank sotto qualunque forma tecnica, oppure il Locatario in caso di locazione finanziaria.

Cliente: i soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un contratto di finanziamento/leasing avente ad oggetto autovetture ad uso privato, veicoli commerciali fino a 60 q.li. e/o il prodotto assicurativo.

Contraente: Volkswagen Bank GmbH.

Degrado: Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Indennizzo: Somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

Scoperto: importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito ed indicato in polizza.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: L'ASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.p.A.

Valore assicurato: valore di acquisto del bene documentato da fattura (comprensivo o meno dell'IVA a seconda dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia o non sia un soggetto di imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge).

Valore commerciale: valore del veicolo determinato sulla base del mercuriale indicato in polizza.

Valore di listino a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie, nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

Veicolo ad uso privato: veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza autista), né a scuola guida né ad uso promiscuo (trasporto di merci e di persone), né a taxi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Convenzione Volkswagen Bank

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank un contratto di finanziamento/leasing, sotto qualunque forma tecnica, per l'acquisto di autovetture ad uso privato, di veicoli commerciali fino a 60 q.li e/o del prodotto assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia:

- veicoli di tipologia diversa da quella sopra indicata (esempio: veicoli a noleggio con e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico).

Art. 2 – Decorrenza e durata delle coperture

La copertura di ogni singolo bene decorrerà dalle ore 00.00 del giorno in cui il Contraente liquida la pratica di finanziamento, erogata in qualsiasi forma tecnica.

Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della stessa è necessario stipulare una nuova copertura.

Nel corso della sua validità la copertura non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite.

Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing, la copertura assicurativa si intende prestata sino alla fine del periodo corrispondente al premio già versato e perde efficacia da tale data; ciò senza alcuna ulteriore formalità da parte della Società e senza dare luogo ad alcuna restituzione del premio.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 4 "Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione".

Art. 3 – Pagamento del premio

Il premio deve essere versato in un'unica soluzione ed a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative.

Art. 4 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio

In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing chiesta dal Cliente o dalla Contraente, esclusivamente nel caso di vendita (intesa anche come vendita successiva al riscatto da parte del locatario), consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, si determina la risoluzione anticipata del contratto rispetto alla scadenza pattuita.

In tali casi, l'Assicurato è tenuto a consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto si intenderà risolto dalla data di avvenimento del fatto. In caso di vendita (intesa anche come vendita successiva al riscatto da parte del locatario), consegna in conto vendita, demolizione,

distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato la Società restituirà alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) dalla data di accadimento del fatto alla scadenza della copertura.

In caso di furto la Società restituirà alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing.

In caso di risoluzione anticipata, nei casi diversi da quelli sopra indicati, la copertura assicurativa rimarrà in essere alle condizioni originariamente sottoscritte.

Art. 5 - Cessione del contratto di assicurazione

In caso di subentro di un nuovo Cliente nel contratto di finanziamento/leasing, la Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del contratto di assicurazione.

In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00.00 della data di liquidazione della pratica.

In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 6 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve presentare denuncia alla Società entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento o dalla data di conoscenza del fatto per telefono al numero verde 800.82.00.21; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia del sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti.

Per la denuncia di sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale, si richiama quanto previsto dall'art. 6 della Garanzia Tutela Legale.

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di furto sia totale che parziale nonché atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana.

Art. 7 - Liquidazione del danno

A) MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, atti di vandalismo o danneggiamento volontario, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Inoltre, per la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati.

In caso di FURTO TOTALE

- Copia della denuncia alle Autorità
- TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
- Originale della carta di circolazione, se disponibile
- Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione
- Originale del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso"
- Dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell'IVA
- Copia della fattura di acquisto dell'autovettura
- Procura a Vendere a favore di Allianz S.p.A., Largo Ugo Inneri n.1, Trieste
- Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto
- La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo
- Eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione

In caso di furto totale la liquidazione avrà luogo a decorrere dal 30° giorno successivo all'acquisizione di tutti i documenti richiesti dalla Società.

In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto

- Copia della carta di circolazione
- Copia della fattura di acquisto dell'autovettura
- Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione
- Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto
- La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo.

In caso di DANNO PARZIALE

- Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A).
- Copia della carta di circolazione
- Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta
- Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo
- Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale)
- Copia della fattura di riparazione
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA

Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.

Prima di pagare l'indennizzo la Società, quando lo ritenga necessario, può richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa, la Società si impegna a liquidare l'importo del danno a Volkswagen Bank.

B) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

B1) PERDITA TOTALE DEL VEICOLO

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d'acquisto.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.

E' equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.

B2) DANNI PARZIALI

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;

b) due anni per tutte le altre parti.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.

Qualora il veicolo abbia subito precedenti sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere all'assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.

C) VALORE ASSICURATO E REGOLA PROPORZIONALE

Qualora il valore assicurato risulti inferiore all'effettivo valore com-

merciale del veicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

D) IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell'IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.

In caso di veicolo locato in leasing e venga assicurato IVA compresa, in caso di danno totale l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del sinistro.

E) RIPRISTINO DEL VEICOLO

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.
- L'Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.

F) RITROVAMENTO DEL VEICOLO

In caso di ritrovamento del veicolo o di sue parti l'assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 02/72167211.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto al capoverso B;
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato ha facoltà di scegliere se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Società
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo alla Società

Art. 8 - Clausola di beneficio

Il contratto ha come beneficiario privilegiato Volkswagen Bank GmbH che eroga i contratti di finanziamento/leasing.

Art. 9 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 11 - Estensione territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della carta verde.

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

GARANZIA INCENDIO E FURTO

Art.1- Oggetto dell'assicurazione

1) BENI ASSICURATI

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie;
- accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fonovisivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili.

2) EVENTI ASSICURATI

Gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che soltanto tentato;
- rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

Art.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
 - appropriazione indebita;
 - sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
 - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
 - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario.
- Sono inoltre sempre esclusi i danni:
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
 - causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Art.3 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di furto la Società corrisponde l'indennizzo deducendo dal danno indennizzabile l'eventuale scoperto indicato nel certificato di assicurazione, che resta a carico dell'Assicurato.

Per i veicoli con antifurto satellitare Cobra/GT (Getronic), con contratto di abbonamento che preveda la gestione automatica e diretta degli allarmi da parte della Centrale Operativa che usufruiscono dello sconto del 10%, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto aggiuntivo del 25% dell'ammontare del danno - che deve essere sommato agli altri scoperti previsti dalla garanzia - nei casi di:

- installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza valido al momento del sinistro e dalla decorrenza della copertura;
- mancanza della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;
- mancato allarme; l'esclusione non vale se dovuto ad assenza di campo della rete GSM;
- guasto dell'impianto; di tale circostanza e del tempo necessario alla riparazione la Società va informata tramite fax. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto ai fini della operatività dell'assicurazione.

Art.4 - Pagamento dell'indennizzo

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l'indennizzo se sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall'Art 7 A) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO E FURTO

Azzeramento dello Scoperto Furto

Lo scoperto da applicarsi sull'eventuale indennizzo liquidabile a norma di polizza non verrà applicato al verificarsi delle due seguenti condizioni:

- che la sottrazione del veicolo assicurato sia avvenuta in locali (box) chiusi a chiave o con altri idonei congegni, in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi;
- che il Contraente, a seconda delle ipotesi, provi l'avvenuta effrazione dei congegni di chiusura dei locali ove l'autovettura era custodita, ovvero presenti la ricevuta di pagamento rilasciata dall'autorimessa o parcheggio, comprovante la presa in deposito dell'autovettura.

GARANZIE COMPLEMENTARI

Art. 1 - Danni da incendio provocati da Eventi Socio - Politici (valida solo per le autovetture)

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione è estesa ai danni da incendio provocati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario. La Società pagherà l'indennizzo deducendo dal danno risarcibile lo scoperto indicato in polizza.

Art. 2 - Danni indiretti (valida solo per le autovetture)

L'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare l'autovettura a causa di incendio totale o furto totale.

La garanzia prevede il pagamento di Euro 12,00 per ciascun giorno di mancato utilizzo, per un massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa.

La somma viene riconosciuta dalle ore 24 del giorno della denuncia del sinistro alla Società, fino al momento della comunicazione da parte dell'Autorità dell'eventuale ritrovamento dell'autovettura. E' in ogni caso escluso l'indennizzo per i giorni di fermo del veicolo per riparazioni.

Art. 3 - Ricorso vicini

La garanzia Incendio è estesa con il limite massimo di Euro 160.000,00 per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. Tale estensione opera esclusivamente per i danni che non rientrano fra quelli risarcibili in base alla Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi. Sono comunque esclusi i danni causati alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato e del Contraente.

Art. 4 - Spese di rimozione e parcheggio

In caso di furto del veicolo, la Società rimborsa, con il limite massimo di Euro 550,00 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Art. 5 - Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

Art. 6 - Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La garanzia è prestata con il limite massimo di Euro 200,00 per ogni sinistro, dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute.

Art. 7 - Garanzia contrassegno (valida solo per autovetture assicurate con la Società anche per la Responsabilità Civile verso Terzi)

La Società, in caso di furto non seguito da ritrovamento, paga una somma pari alla parte di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi, relativa al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e quella di scadenza della rata di premio pagata.

Art. 8 - Atti vandalici e/o danneggiamento volontario a seguito di furto totale (valida solo per le autovetture)

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione, nel caso di furto totale, è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici o di danneggiamento volontario.

Art. 9 - Rinvio alla normativa Incendio e Furto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, sono validi i criteri ed i limiti previsti dalla normativa della garanzia Incendio e Furto.

GARANZIA CRISTALLI

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi.

L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, ad eccezione del caso delle screpolature, per le quali la Società rimborsa esclusivamente le spese sostenute per la riparazione.

Art.2 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- rigature, segnature e simili;
- danni causati da caduta di neve, tegole o grandine;
- danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- danni determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo).

Art.3 - Liquidazione del danno

Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta dietro presentazione di regolare fattura, con il limite massimo di Euro 400,00 per annualità.

GARANZIA EVENTI NATURALI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- grandine, uragani, alluvioni;
- trombe d'aria.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:

- frane e smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.

L'assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili.

Art.2 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli elencati nell'oggetto dell'Assicurazione di cui al precedente l'art.1;
- appropriazione indebita.

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- determinati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente

- o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- che non siano causati direttamente dall'evento naturale, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, aspirazione di acqua nel motore, attraversamento di accumuli di acqua esterni;
- causati da allagamenti, eccetto quelli determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua.

Art. 4 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno risarcibile dello scoperto indicato nel certificato di assicurazione.

Nel caso in cui la riparazione avvenga al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, il minimo di scoperto si intende raddoppiato.

GARANZIA EVENTI SOCIO POLITICI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse
- atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario

L'assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini estraibili.

Art. 2 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro determinato da evento socio-politico, deve essere presentata una denuncia all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita;
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Art. 4 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno risarcibile dello scoperto del 10%, minimo € 515,00. Nel caso in cui la riparazione avvenga al di fuori della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, il minimo di scoperto si intende raddoppiato.

GARANZIA TUTELA LEGALE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'Assicurato. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di € 5.000,00 per ogni evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;

- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 260,00;

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata la Società terrà indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 2 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale per il veicolo a motore indicato in polizza, comprese le roulotte o i carrelli trainati dallo stesso e vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati, compreso il rischio statico di roulotte e carrelli.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.

L'assicurazione viene inoltre prestata per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

La Società assicura le spese di cui all'articolo "Oggetto dell'assicurazione", comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

Art. 3 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni. Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, ferma restando l'esclusione relativa a fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 4 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo "Persone e rischi assicurati" l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a € 105,00.

L'assicurazione non vale, inoltre:

- se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- se il conducente non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo "Persone e rischi assicurati".

Art. 5 - Operatività della garanzia

Il sinistro insorge al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Art. 6 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, contattando il numero verde 800.68.68.68. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. I sinistri devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte della Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Art. 7 - Gestione del sinistro

A) TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società.

B) SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società ed in ogni caso quando vi sia necessità di una difesa in sede penale o vi sia conflitto di interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. Non potranno, pertanto, essere rimborsate spese sostenute per attività prestata da Avvocati corrispondenti.

Qualora non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi alla Società per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. La Società confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

La Società, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della Società.

La Società non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C) DISACCORDO TRA ASSICURATO E SOCIETÀ

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla interpretazione del contratto e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico della Società;
- in caso di esito favorevole per la Società saranno ripartite al 50% per ciascuna delle Parti.

Art. 8 - Affidamento della gestione sinistri

La gestione dei sinistri viene affidata ad Allianz S.p.A ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 comma 4 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Il Codice delle Assicurazioni).

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Capitale per il caso Morte € 100.000,00

Capitale per il caso Invalidità permanente € 100.000,00

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse.

Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

Art. 2 - Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida sempreché:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Art. 4 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 5 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Art. 6 - Denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero

ospedaliero, a richiesta della Società, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infornio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, la Società deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici della Società, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

Art. 7 – Prestazione per il caso morte

Se l'infornio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infornio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Art. 8 – Prestazione per il caso di Invalidità Permanente

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infornio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infornio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sotto riportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Nel caso in cui l'infornio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico - funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- Per la guida di tutti gli altri autoveicoli:
 - sul capitale assicurato fino a € 50.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
 - sul capitale assicurato superiore a € 50.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'Assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infornio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infornio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le parti sull'ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati (vedere la tabella di riferimento sulla pagina successiva).

GARANZIA ASSISTENZA - PACCHETTO BASE

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. appartenente al Gruppo di Mondial Assistance Italia - Via Ampère n. 30, 20131 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance".

Art. 1 – Validità territoriale

Le garanzie sono prestate per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde della polizza di Responsabilità Civile della Circolazione Stradale del veicolo indicato in polizza, non siano barrate.

Art. 2 – Ambito di operatività della garanzia

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza.

Art. 3 – Oggetto dell'assicurazione

A) Autovettura sostitutiva per danni al veicolo

La garanzia opera a seguito di incidente stradale, incendio, esplosione o scoppio, tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto.

In caso di necessità di riparazioni, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante l'orario di apertura della medesima, un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 cc, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio, per un massimo di 7 giorni consecutivi.

L'autovettura in sostituzione sarà fornita per il periodo necessario per la riparazione, in accordo con i relativi tempi ufficiali stabiliti dalla casa costruttrice ed in conformità ai tempi ANIA. Viene assegnato un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera, fino ad un massimo di sette giorni.

La Centrale Operativa definirà con il responsabile dell'officina che ha in carico il veicolo tale periodo massimo e lo comunicherà all'Assicurato.

Tabella Criteri di Liquidazione

% da invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
% da invalidità permanente	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre		
% da liquidare	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100			

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE, DI:	DESTRO %	%	SINISTRO%
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
AMPUTAZIONE DI UN ARTO INFERIORE:			
al di sopra della metà della coscia		70	
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35	
anchilosi del ginocchio in estensione		25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica		15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25	
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100	
sordità completa di un orecchio		10	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40	
stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
esiti di frattura scomposta di una costa		1	
ESITI DI FRATTURA AMIELICO SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI:			
- una vertebra cervicale		12	
- una vertebra dorsale		5	
- 12° dorsale		10	
- una vertebra lombare		10	
esiti di frattura di un metamero sacrale		3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2	
perdita anatomica di un rene		15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

In caso di evento assicurato occorso il venerdì oppure durante il fine settimana o festività nazionali, verrà concessa comunque all'assicurato un'auto sostitutiva per un massimo di 2 giorni, al fine di garantire all'Assicurato la possibilità di usufruire della prestazione anche in assenza della certificazione delle ore di manodopera necessarie alla riparazione del veicolo. Tale certificazione dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, ed in funzione di questa la Centrale Operativa potrà prolungare il periodo di noleggio in base al criterio riportato nel precedente comma, fermo restando il massimale di 7 giorni consecutivi per evento che non potrà in ogni caso essere superato.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante, le assicurazioni che non sono espressamente indicate nel contratto di autonoleggio e le franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui la l'autovettura è stata presa a noleggio.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Istruzioni Operative

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa le sue necessità. La Centrale Operativa prenderà contatto con il responsabile dell'officina che ha in carico l'autoveicolo e richiederà un fax comprovante il fermo tecnico con le ore di manodopera certificate (compreso il preventivo dei lavori da eseguire). La Centrale Operativa solo al ricevimento del fax autorizzerà o meno l'autovettura in sostituzione. Al termine delle riparazioni sarà facoltà della Centrale Operativa richiedere, all'officina che ha eseguito le riparazioni o all'Assicurato, un documento fiscale dal quale risultino le ore di manodopera.

B) Autovettura sostitutiva per furto del veicolo

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato. La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante l'orario di apertura della medesima, un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 cc, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio, per un massimo di 7 giorni consecutivi, a condizione che l'Assicurato inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti

Restano a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante, le assicurazioni che non sono espressamente indicate nel contratto di autonoleggio e le franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui la l'autovettura è stata presa a noleggio.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio; se il veicolo ritrovato non

fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella prestazione di cui al precedente punto a1. Autovettura sostitutiva per danni al veicolo.

Art. 4 – Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni

Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di:

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- patologie neuro - psichiatriche, nervose e mentali;
- suicidio o tentato suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie.

Art. 5 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- Linea Verde 800 481216
- Telefono +39 02 26609476 (anche per chiamate dall'estero)
- Fax +39 02 70630091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

Eventuali richieste di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Mondial Assistance Italia S.p.A.

Via Ampère, 30
20131 MILANO (MI)

Le eventuali spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

In caso di sinistro entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento o dalla data di conoscenza del fatto si prega di contattare **L'ASSICURATRICE ITALIANA DANNI** al **Numero Verde 800.82.00.21**
In caso di sinistro totale si prega di contattare anche **Volkswagen Bank** ai numeri **02.33027.1** oppure **02.33027533**.

